

**Cass. civ. Sez. II, 15/06/2000, n. 8153**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -  
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -  
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -  
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -  
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SELDAT SRL ORA SPA, in persona del suo Amm.re unico e leg. rappr.

PATRIZIO PIACINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. VICO 22, presso lo studio dell'avvocato VECCHIONE GIORGIO, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CHIMENTI MIRCO SRL, in persona del suo leg. rappr. e A.U. p.t. MIRCO CHIMENTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 203, presso lo studio dell'avvocato CAPORALE Antonio che lo difende unitamente all'avvocato MAFUCCI Cesare, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1302/97 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/07/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/99 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;

udito l'Avvocato VECCHIONE Giorgio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato CAPORALE Antonio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso:

Oggetto: risoluzione contratto e danni.

**Svolgimento del processo**

Con citazione 16.07.85, la Chimenti Mirco S.r.l. - premesso che aveva acquistato dalla Seldat S.n.c., tramite il Centro Leasing S.p.a. di Firenze, un elaboratore Honeywell Macrosystem e con esso programmi operativi ed applicativi; che aveva stipulato con la stessa Seldat un contratto di manutenzione ed assistenza per l'elaboratore di programmi; che l'uno e gli altri le erano stati consegnati con notevole ritardo benché fossero state pagate le rate di leasing e d'assistenza; che aveva successivamente chiesto alla Seldat di liberare l'elaboratore dai programmi difettosi inseritivi al fine di poterli proficuamente sostituire altrove ma che, in assenza di tale intervento, non aveva potuto utilizzare l'elaboratore - conveniva innanzi al tribunale di Arezzo la Seldat onde sentir dichiarare risolto il contratto per inadempimento della stessa ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

La Seldat si costituiva assumendo che la consegna del software era avvenuta nei termini pattuiti, e che,

comunque, eventuali ritardi erano da ascrivere direttamente al fornitore Sicit; che il contratto relativo allo sviluppo ed alla personalizzazione dei programmi non prevedeva alcun canone per l'assistenza sistematica e l'istruzione; che tempestivamente aveva provveduto a disinstallare i programmi, come richiesto dalla Chimenti; che la somma di L 3.845.797 era stata versata dalla Chimenti quale corrispettivo per la manutenzione tecnica; in via riconvenzionale. chiedeva la condanna della Chimenti a corrisponderle la somma di L 32.000.000 per mancato pagamento dell'assistenza tecnica e per il danno commerciale derivatole a seguito dell'interruzione del contratto e della pubblicità negativa subita.

Con sentenza 19.05.93 n. 421/93, il tribunale di Arezzo - rilevato che il termine di consegna previsto per il 30.09.83 aveva carattere puramente indicativo, essendo riferito all'elaboratore e non anche ai programmi; che i programmi forniti dalla Seldat, successivamente ai primi inutilizzabili, erano risultati rispondere alle esigenze della Chimenti ma complessi e macchinosi onde la loro utilizzazione avrebbe richiesto personale specificamente addestrato e, comunque, più adatta all'uso di molti operatori e non di uno soltanto, tanto da determinare un rilevante ritardo al loro impiego; che, pertanto, non era stabilire se la situazione fosse da imputare all'inadempimento per inadeguata assistenza della Seldat o piuttosto a carenze organizzative della Chimenti respingeva in toto le domande dichiarando compensate le spese processuali e ponendo a carico di ciascuna delle parti il pagamento del 50% delle spese di consulenza.

Avverso tale sentenza, con citazione 26.10.94, la Chimenti s.r.l. proponeva gravame innanzi alla corte d'appello di Firenze chiedendone la riforma.

Resisteva la Seldat insistendo sulle domande proposte in primo grado e deducendo, altresì, l'esistenza d'una clausola contrattuale che disciplinava convenzionalmente tempi, modi e conseguenze della risoluzione del contratto.

Con sentenza 28.7.97 n. 1302, la corte d'appello di Firenze - ritenuto che la Seldat avesse assunto l'obbligo di vendere alla Chimenti l'elaboratore ed i programmi nonché di procedere allo sviluppo ed alla personalizzazione del software; che, in tal guisa, le parti avessero posto in essere un contratto misto dal quale era sorta per la Seldat un'obbligazione di risultato; che, pur consegnatosi nei tempi stabiliti l'elaboratore questo, ancora alla data d'introduzione del giudizio, non era in grado di funzionare per inidoneità dei programmi; che tale situazione integrasse gli estremi del grave inadempimento dedotto con la domanda di risoluzione; che consequenziale fosse l'obbligo dell'inadempiente di risarcire quelli tra i danni dedotti ch'erano risultati provati - in riforma dell'impugnata sentenza dichiarava risolti i contratti per responsabilità della Seldat, questa condannando al pagamento della somma di L 100.376.000 oltre interessi e spese di giudizio in favore della Chimenti.

Avverso detta sentenza la Seldat s.r.l., ora Seldat s.p.a, ricorreva per cassazione con tre motivi illustrati anche da successiva memoria.

Resisteva la Chimenti Mirco s.r.l. con controricorso.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 ss, 1655 ss CC nonché vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale, omettendo di considerare che le obbligazioni principali assunte da essa deducente avevano ad oggetto la fornitura dell'hardware e del software e la messa a disposizione d'un tecnico per la sorveglianza e l'assistenza alle operazioni d'installazione e personalizzazione dei programmi, non anche l'esecuzione diretta di tali operazioni, e, inoltre, confondendo il concetto di sviluppo del programma con quello della sua personalizzazione, invece d'inquadrare il contratto nello schema della vendita, con le consequenziali limitate obbligazioni di garanzia, l'abbia erroneamente inquadrato in una fattispecie simile a quella dell'appalto, abbia, così, ritenuta essa onerata d'un'obbligazione di risultato laddove aveva assunto soltanto un'obbligazione di mezzi.

Il motivo, inammissibile ancor prima che infondato, merita accoglimento.

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della

fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime alle prime quali desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, per quanto attiene all'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed o qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, che è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione; pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo dei due cennati profili, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a fare astrattamente richiamo alle regole legali d'interpretazione mediante la semplice indicazione delle norme asseritamente violate, ma è tenuto a precisare quali canoni siano rimasti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato.

Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.

Nella specie la ricorrente, dopo aver citato nell'intestazione del motivo gli artt. 1362 e 1365 ss CC, non sviluppa, con la successiva esposizione, alcuna argomentazione in diritto, intesa nei sensi sopra precisati, per contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle norme assuntivamente violate, il convincimento espresso dal giudice del merito, in limine alla svolta motivazione, che dal testo del contratto esaminato, id est applicando il prioritario canone ermeneutico posto dall'art. 1362 CC, e dalla stessa mancata contestazione della Seldat al riguardo, risultasse "incontrovertibilmente" come quest'ultima avesse assunto l'obbligo non solo di vendere l'elaboratore ed i programmi operativi applicativi ma anche di procedere allo sviluppo ed alla personalizzazione del software alienato, convincimento anche in seguito ribadito con l'osservazione che "il contratto non aveva ad oggetto, come già detto, la semplice vendita dell'elaboratore ma la fornitura di un sistema applicato di elaborazione, sicché la vendita dell'elaboratore e la vendita dei programmi non soltanto erano intimamente connesse tra loro ma non avevano alcun senso se non correlate con la effettiva operatività e funzionalità dei programmi stessi al fine di razionalizzare l'amministrazione della Chimenti acquirente".

A fronte di siffatta precisa interpretazione della comune volontà delle parti quale risultante dalla lettera dei documenti contrattuali, la ricorrente non indica quali specifici canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362 ss. CC la corte territoriale abbia violati nel pervenire alla riportata conclusione e, tanto meno, per qual motivo avrebbe deviato dalla corretta applicazione di essi; si limita, infatti, a parte una generica censura d'erronea valutazione del testo contrattuale, equivalente all'introduttiva citazione delle relative norme, a prospettare la ricorrenza di circostanze, id est d'elementi di giudizio in fatto, una cui assunta diversa valutazione, maggiormente conforme alle sue attese, avrebbe dovuto condurre all'esclusione dell'assunzione, da parte sua, d'un'obbligazione di mezzi piuttosto che d'una di risultato.

Una volta rilevata l'inammissibilità della censura relativa all'interpretazione del contratto - e detta interpretazione data dalla corte territoriale rimanendo, pertanto, ferma - divengono irrilevanti le ulteriori argomentazioni della ricorrente consequenziali alla prospettata diversa interpretazione.

Neppure l'indicazione degli "artt. 1655 ss. CC" quali norme oggetto di deviante applicazione trova poi, nello svolgimento del motivo, appropriate censure in diritto, ma, soprattutto, non appare pertinente, in quanto la corte territoriale non ha affatto ricondotto il caso in esame alla fattispecie dell'appalto, le cui implicazioni la

ricorrente sostiene non applicabili alle obbligazioni di solo mezzo a suo avviso assunte.

Anzi, una volta rilevata la natura atipica, „per avere ad oggetto sia la compravendita dell'elaboratore e dei programmi sia lo sviluppo e la personalizzazione di questi ultimi, ha espressamente escluso di voler qualificare il contratto, asserendo che, quale che potesse esserne la qualificazione, dallo stesso era comunque sorta per la Seldat "un'obbligazione di risultato, e cioè di mettere la Chimenti in condizione d'utilizzare il macchinario ed i programmi acquistati per poterli utilizzare al fine di razionalizzare l'amministrazione

della propria azienda".

La seconda delle censure in diritto mosse dalla ricorrente che non appare pertinente per quanto testé rilevato, risulta, comunque, anche infondata sotto due distinti profili.

In tal guisa decidendo, infatti, la corte territoriale si è correttamente allineata all'opinione, del tutto condivisibile, della più recente dottrina, per la quale, a differenza dal contratto misto, al contratto atipico va riconosciuta un'evidente autonomia rispetto alle congeneri figure codificate, cui non può non corrispondere un'autonoma disciplina che il giudice, pur tenendo in considerazione quella del modello legale prevalente od analogo, deve tuttavia desumere dalla funzione economico-sociale attribuita in concreto dalle parti al regolamento d'interessi posto in essere con la convenzione.

Nella specie, era evidente che la causa atipica del contratto fosse da ravvisare nella fornitura d'un complesso di beni, hardware e software, idonei ad un'informatizzazione funzionale e funzionante della struttura amministrativa dell'azienda dell'acquirente - come ha fondatamente rilevato la corte territoriale e come risulta all'esame tanto delle condizioni generali del contratto quanto, soprattutto, degli allegati relativi alla fornitura dei software ed al contratto di manutenzione ed assistenza - che risulta essere stata lo scopo comune ad entrambi i contraenti ed il risultato che doveva essere conseguito attraverso la fornitura.

É, al riguardo, quanto mai significativo che la stessa ricorrente, dopo aver rappresentate le proprie ragioni, al termine dell'esposizione del motivo non possa fare a meno di concludere anch'essa, non diversamente dalla contestata opinione della corte territoriale, che "l'oggetto principale del contratto intercorso e quindi la volontà dei contraenti era solo il trasferimento in capo all'acquirente di macchine e programmi (hardware- e software) per consentirgli di meglio organizzare la propria contabilità".

Ammette, dunque, "la stessa ricorrente che la funzionalità dei beni venduti, id est il conseguimento attraverso la loro congiunta utilizzazione dello scopo perseguito dall'acquirente, con l'acquisto di un determinato hardware in una ad un determinato software, d'informatizzare la propria attività amministrativa, era ben noto anche al venditore e rappresentava un motivo, comune ad entrambi i contraenti, che, in ragione della concreta operazione economica dagli stessi posta in essere, è entrato a far parte dello schema causale.

Sotto diverso profilo, devesi, poi, rilevare come, quand'anche il contratto de quo fosse stato da ricondurre non alla figura atipica risultante dalla sua composita funzione economico-sociale ma alla semplice figura tipica della compravendita, non per questo la responsabilità della venditrice sarebbe stata minore o diversa.

Anche nel contratto di compravendita, infatti, sussiste per il venditore l'obbligazione di garantire il buon funzionamento della res vendita e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software, consiste nell'idoneità del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi (cfr., per caso analogo, Cass. 22.3.99 n. 2261) Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando violazione dell'art. 1455 CC e vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia adeguatamente accertato l'assunta gravità dell'inadempimento in relazione al complesso del contratto ed alle carenze effettivamente riscontrate, abbia trascurato di considerare le utilità comunque tratte dalla controparte dall'uso dei beni compravenduti, non abbia preso in considerazione circostanze desumibili dalla sentenza di primo grado favorevoli alle proprie tesi.

Il motivo non merita accoglimento.

Nell'accertare la gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il giudice del merito opera nell'ambito della propria esclusiva competenza quale giudice del fatto e la sua decisione al riguardo non è censurabile in sede di legittimità ove compiutamente e logicamente motivata.

Nella specie, la corte territoriale ha fornito adeguata e coerente motivazione del raggiunto convincimento, evidenziando come il considerevole ritardo nella funzionalizzazione del software avesse necessariamente inciso in misura determinante anche sull'utilizzabilità dell'hardware, tenuto conto della rapida obsolescenza delle apparecchiature in questione cui aveva fatto riferimento anche il consulente d'ufficio, tal che l'inadempimento all'una delle obbligazioni, riverberandosi sulla funzione dell'intero contratto, non poteva non essere considerata grave e tale da giustificare la risoluzione.

Per il resto, deve rilevarsi come il motivo si sostanzia nella prospettazione d'una questione d'inadempimento parziale, in ragione del quale si assume dovesse la corte territoriale "pervenire a conseguenze giuridiche diverse e sicuramente meno pesanti" per la deducente, che è da considerare inammissibile, non solo per la genericità della sua prospettazione in relazione al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, ma anche per non essere stata sollevata o comunque trattata nel giudizio d'appello giusta quanto risulta alla lettura della sentenza impugnata, contro la quale non è stata formulata specifica censura per omesso esame d'una questione di tanto momento, che non sarebbe mancata ove fosse stata effettivamente sottoposta all'esame del giudice del merito - onde la tesi in discorso non può essere presa in considerazione, stanti i limiti del giudizio di legittimità.

D'altra parte, la questione, così come prospettata, si risolve nell'esposizione di circostanze la cui valutazione, ad avviso della parte, avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella impugnata e più favorevole alle tesi d'essa esponente, in definitiva in una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie, id est di una nuova diversa valutazione del fatto istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità; senza considerare che, comunque, non può utilmente imputarsi al giudice del merito d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

Con il terzo motivo la ricorrente - denunciando omesso esame ed omessa motivazione circa un punto essenziale della controversia prospettata dalle parti - si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto della clausola contrattuale con la quale erano stati convenzionalmente disciplinati tempi e modi e conseguenze della risoluzione (intimazione ad adempiere, concessione di 90 giorni per provvedere, limite del solo rimborso dell'acconto).ed al riguardo non abbia svolto motivazione alcuna.

Il motivo non merita accoglimento.

Il contratto inter partes contiene, all'art. 11. 2, una clausola risolutiva; informata alla previsione dell'art. 1454 CC, della quale l'acquirente poteva avvalersi nell'ipotesi di riguardo nella consegna dell'elaboratore o "dei programmi superiore ai 60 giorni rispetto a quello fissato ed una clausola limitativa della responsabilità del venditore al solo rimborso dell'acconto versatogli.

Sotto il primo profilo, è da rilevare come nulla vietasse all'acquirente, pur in presenza di clausola siffatta - in forza della quale gli era consentito di conseguire la risoluzione di diritto del contratto mediante il procedimento di diffida - di perseguire il medesimo risultato seguendo l'ordinaria via giudiziale ex art. 1453 CC.

Sotto il secondo profilo, è evidente l'inefficacia della clausola ex art. 1341 sec. co. CC, in quanto il contratto de quo è da ricondurre alla previsione di tale norma, essendo basato su condizioni generali predisposte dal contraente più forte, e la clausola in discussione, avente ad oggetto una limitazione sia della responsabilità per colpa sia della misura del diritto al risarcimento, non risulta espressamente approvata per iscritto.

Aggiungasi che la domanda risarcitoria trae ragione non soltanto dalla ritardata consegna dei programmi ma anche e soprattutto dall'inidoneità degli stessi all'uso cui erano destinati ed ai mancati interventi tecnici onde operarne direttamente o consentirne aliunde la sostituzione, onde la clausola in discorso, relativa alla sola responsabilità da ritardo, neppure avrebbe potuto trovare applicazione.

Quanto rilevato risultava *ictu oculi* e non necessitava di argomentazioni, la reiezione delle questioni al riguardo sollevate rimanendo evidentemente implicita nell'accoglimento delle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni; comunque, integratasi come sopra la motivazione, resta fermo il dispositivo dell'impugnata sentenza

in quanto conforme a diritto; o, se vuoi, questa Corte, decidendo nel merito ex art. 384 CPC, in quanto non necessitano ulteriori accertamenti in fatto, respinge le eccezioni de quibus, onde resta fermo il decidendum. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive L 5.220.200= delle quali L 5.000.000 per onorari.

Così deciso in Camera di Consiglio il 23.11.99.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 15 GIU. 2000